

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista scientifica **Classe A** per **Area 12**



NUMERO 1\2026

- La nascita del diritto penale ambientale in Italia. Un deformato gioco di formanti di C. RUGA RIVA
- Il d.lgs. n. 81/2026 e l'attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203: gli interventi incidenti sul sistema dei delitti codicistici contro l'ambiente di G. M. VAGLIASINDI
- Considerazioni sulla circostanza aggravante 'dei siti contaminati' dopo il decreto 'terra dei fuochi' (d.l. n. 116/2025) di M. TELESCA
- Problemi e prospettive della confisca "allargata" nel diritto penale dell'ambiente di C. TULLII
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLA CONFISCA “ALLARGATA”
NEL DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE**

**PROBLEMS AND PROSPECTS OF "EXTENDED" CONFISCATION
IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW**

di Chiara TULLII

Abstract. La confisca “allargata”, disciplinata dall’art. 240 *bis* c.p., è uno degli strumenti di aggressione patrimoniale più incisivi del nostro ordinamento. Nata come arma per contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso, la sua applicazione è stata progressivamente estesa anche a delitti avulsi da questa finendo per ricomprendere anche (alcuni) ecodelitti. Tale estensione a “macchia d’olio” dell’ambito applicativo della misura, in uno con l’interpretazione estensiva adottata dalla giurisprudenza con riferimento a taluni dei suoi presupposti applicativi, rischia di generare alcuni problemi di irragionevolezza della misura. A tali problemi sono dedicate le considerazioni che seguono.

Abstract. “Extended” confiscation, governed by art. 240 *bis* c.p., is one of the most incisive asset-forfeiture instruments in our legal system. Originally conceived as a weapon to combat mafia-style organized crime, its application has been progressively extended to offenses unrelated to it, ultimately encompassing (certain) eco-crimes as well. This “oil-slick” expansion of the measure's scope of application, coupled with the broad interpretation adopted by case law regarding some of its statutory requirements, risks generating issues of unreasonableness. The following considerations are dedicated to these issues.

Parole chiave: Confisca “allargata”, ecodelitti

Key words: “Extended” confiscation, environmental crimes



SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il requisito della sentenza di condanna (in senso sostanziale): tra esigenze garantiste ed estensioni giurisprudenziali – 3. Il catalogo “eccessivamente aperto” dei reati-presupposto legittimanti la confisca “allargata”. In particolare: gli ecodelitti – 4. L’oggetto materiale della confisca “allargata” nello “specchio” del principio di proporzione – 5. Significato e portata della presunzione relativa inerente l’illecita provenienza dei beni – 6. Il problema della natura giuridica della confisca “allargata” – 7. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Nel programma di politica criminale sovranazionale¹ ed interno continua a risaltare l’indirizzo votato ad incrementare il numero e la portata di sanzioni o, comunque, di misure a vario titolo patrimoniale – fra cui la confisca assume un ruolo protagonista – per tale via propagandosi un eloquente messaggio di prevenzione generale, secondo cui “il reato non paga”².

Si tratta di istituti ablativi che, pur formalmente recanti il *nomen iuris* “confisca”, sono talora oggettivamente eterogenei tra loro, anzitutto per presupposti applicativi e natura giuridica³; istituti ove assume particolare significato scientifico e pratico la confisca c.d. “allargata” all’intero patrimonio dell’imputato (non di rado anticipata dal preventivo sequestro) alla quale dedicheremo le considerazioni che seguono.

Disciplinata all’interno dell’art. 240 *bis* c.p., la confisca “allargata” ruota attorno a un “insieme” di presupposti applicativi non di rado duttili; come tali capaci di alimentare nodi interpretativi, che nemmeno i molteplici e ravvicinati interventi della dottrina e della giurisprudenza sono riusciti ancora a sciogliere fino in fondo⁴.

¹ Invero, diversi sono gli atti normativi di matrice sovranazionale che hanno valorizzato il ruolo della confisca. Limitando l’analisi alle sole fonti adottate a seguito del Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), spiccano senz’altro la Direttiva 2014/42/UE, il Regolamento U.E. 2018/1805 nonché la recentissima Direttiva 2024/1260 che dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 23 novembre 2026. Per maggiori approfondimenti su tali atti cfr. *ex multis* FINOCCHIARO, *La nuova direttiva dell’Unione europea in materia di sequestro e confisca*, in *sistemapenale.it*, 5 giugno 2024, p. 1 ss.; GRANDI, *Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca alla luce del regolamento (UE) 2018/1805*, in *Leg. Pen.*, 31 maggio 2021, p. 1 ss.; MAUGERI, *La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.* n. 1/2015, p. 300 ss.

² Sull’esaltazione, non solo a livello nazionale, della figura della confisca, anche al fine di diffondere il *diktat* che “il delitto non paga”, cfr. per tutti MANES, *L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. It. D.P.P.* n. 3/2015, p. 1 ss.

³ A tal proposito, in dottrina non è infrequente l’utilizzo del plurale “confische” al fine di indicare la pluralità di istituti riconducibili a tale *nomen iuris*. In tal senso, cfr., tra gli altri, MAUGERI, (voce) *Confisca*, in *Enc. Dir. Annali*, Vol. VIII, Milano, 2015, p. 185; NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012, p. 2.

⁴ Tra i molteplici interventi delle Sezioni Unite in tema di confisca “allargata” cfr. Cass. Sez. U n. 8052 del 26/10/2023 (dep. 2024); Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004); Cass. Sez. U n. 29022 del 30/05/2001. Peraltro, la



Va pure segnalato – per connotare ulteriormente l'oggetto della presente indagine – che l'istituto della confisca “allargata” ha, più di recente, guadagnato campo anche nella materia ambientale. Qui le ipotesi generali di ablazione patrimoniale disciplinate nel Libro I del Codice penale sono chiamate a convivere con quelle speciali previste ora nella legislazione complementare ora nel Titolo VI *bis*⁵ del Codice stesso⁶.

Così ragionando, il legislatore nazionale, nel dare rilevanza (anche) codicistica al bene ambiente mediante l'inserimento del Titolo VI *bis*, dapprima ha lì previsto due ablazioni patrimoniali di carattere speciale (artt. 452 *undecies* e 452 *quaterdecies* c.p.), in verità nella sostanza

complessità della confisca, in tutte le sue forme, ha portato la giurisprudenza, non solo nazionale, a pronunciarsi molteplici volte sui dilemmi dogmatici e applicativi che la circondano. A tal proposito, di notevole rilievo è senz'altro la saga giurisprudenziale che, pur ruotando attorno alla peculiare ipotesi di confisca urbanistica, ha finito per coinvolgere le più importanti giurisdizioni nazionali e sovranazionali, come la Corte Costituzionale e la Corte Edu, persino nella sua più autorevole composizione di Grande Camera (sul punto cfr. *infra*, nota 18), con ripercussioni sull'intera materia dell'apprensione patrimoniale. In aggiunta, di recente, la Corte Edu è tornata nuovamente sulla confisca (di prevenzione, affermandone la legittimità ed escludendo che essa sia accostabile alle pene): sul punto cfr. Corte EDU 20 gennaio 2025, *Garofalo e altri c. Italia* con nota di FINOCCHIARO, “*Garofalo e altri c. Italia*”: la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria, in *Sist. pen.* n. 2/2025, p. 157 ss.; nonché Corte EDU 25 settembre 2025, *Isaia e altri c. Italia* con nota di TRINCHERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione*, in *sistemapenale.it*, 3 novembre 2025.

⁵ Come è noto, il diritto penale dell'ambiente ha conosciuto una significativa evoluzione grazie alla l. 22 maggio 2015, n. 68 che ha dato dignità codicistica alla materia così confluita, dalla legislazione complementare (ed in particolare dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), al Titolo VI *bis* del Codice (rubricato «Dei delitti contro l'ambiente»). Sulla l. 68/2015, cfr. *ex multis* CORNACCHIA – PISANI (diretto da), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, *passim*; DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016, *passim*; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, *passim*, spec. p. 57 ss.; MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforme 2008-2015*, diretto da CADOPPI – CANESTRARI – MANNA, Torino, 2015, p. 971 ss.; RUGA RIVA, *La nuova disciplina dei delitti ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), in *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da PALAZZO – PALIERO, XI, Torino, 2019, p. 81 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, p. 214 ss.

⁶ La valorizzazione della confisca anche nel campo della materia ambientale non è altro che un riflesso della politica criminale sovranazionale che, accanto all'imperativo per cui “il reato non paga”, ha da tempo inteso rafforzare anche quello per cui “chi inquina paga”. L'Unione Europea, invero, è intervenuta più volte nel diritto penale dell'ambiente, a partire dalla Dir. 2008/99/CE che, però, non è riuscita ad ottenere significativi risultati in termini di armonizzazione, complici l'eccessiva indeterminatezza degli obblighi di incriminazione posti nonché la smisurata discrezionalità lasciata agli Stati. Proprio tale insuccesso ha imposto al legislatore europeo di tornare, in maniera più incisiva, sul tema con la Dir. 2024/1203/UE che, da un lato, ha individuato, in maniera dettagliata, un maggior numero di condotte da rendere penalmente rilevanti e, dall'altro, ha determinato i limiti edittali da rispettare. Per maggiori approfondimenti sull'evoluzione della normativa europea sul diritto penale dell'ambiente, cfr. per tutti SIRACUSA, *La nuova direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente: ragioni della riforma e struttura offensiva delle fattispecie previste*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.* n. 2/2024, p. 38 ss. Sotto il diverso, ma connesso, profilo delle ripercussioni della predetta Direttiva sulla responsabilità da reato degli enti, cfr. RUGA RIVA, *L'impatto della direttiva UE 2024/1203 sulla responsabilità degli enti da reato ambientale: novità e prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.* n. 2/2024, p. 67 ss.



sovrapponibili, e, poi, ha consentito che in tale peculiare materia potesse trovare applicazione pure la confisca “allargata”⁷, non senza il rischio di parziali sovrapposizioni applicative.

Nell'accendere dunque i riflettori, come anticipato, sul peculiare istituto della confisca “allargata”, le considerazioni che seguono saranno dedicate a un approfondimento di analisi dei problemi di fondo che ne (do)minano l'interpretazione e l'applicazione, specialmente a contatto con la materia ambientale.

Più nel dettaglio, dapprima si concentrerà l'attenzione sul concetto di “condanna”, problematicamente intesa dalla giurisprudenza in senso (anche) sostanziale, nonché sulle difficoltà generate dall'individuazione della sede esecutiva come quella deputata all'applicazione-esecuzione della confisca stessa⁸.

Dopodiché, al momento di delineare il catalogo dei reati presupposto legittimanti l'operatività della confisca “allargata”, lo sguardo di analisi sarà rivolto alla materia ambientale e poi, più da vicino, alle sovrapposizioni che possono generarsi tra l'ambito applicativo dell'art. 240 *bis* c.p. e le altre ipotesi speciali di confisca ambientale⁹.

Particolare attenzione verrà inoltre dedicata ai concetti chiave, nel quadro dei presupposti applicativi, della sproporzione¹⁰ e del sistema di presunzioni circa la illecita provenienza dei beni, dai quali la misura patrimoniale in questione prende avvio, non sempre in modo ortodosso¹¹.

In questo quadro, si tenterà infine di interrogarsi e di ricostruire la natura giuridica dell'istituto ablativo in questione¹², tuttora controversa, senza trascurarne le prospettive evolutive¹³.

2. Il requisito della sentenza di condanna (in senso sostanziale): tra esigenze garantiste ed estensioni giurisprudenziali

⁷ Come si dirà meglio in seguito (cfr. *infra*, §§ 2 e 3), in realtà, anche prima della l. 68/2015, i delitti di disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.) e associazione per delinquere e di tipo mafioso, se commessi con l'aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p., rubricato «Circostanze aggravanti») erano ricompresi nell'ambito applicativo della confisca “allargata”, allora disciplinata nel d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

⁸ Sul punto, cfr. *infra*, § 2.

⁹ Sul punto, cfr. *infra*, § 3.

¹⁰ Sul punto, cfr. *infra*, § 4.

¹¹ Sul punto, cfr. *infra*, § 5.

¹² Sul punto, cfr. *infra*, § 6.

¹³ Sul punto, cfr. *infra*, § 7.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

La confisca “allargata” ha trovato collocazione all’interno del Codice penale solo a partire dal 2018, in omaggio al principio della riserva di codice¹⁴, sebbene si tratti di un istituto più risalente, affondando le sue radici nell’art. 12 *sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306¹⁵.

Nonostante il “salto di qualità” sul piano topografico, l’impianto strutturale della confisca “allargata” ha originariamente conservato i tratti identitari esibiti dalla figura di cui all’art. 12 *sexies*, per poi essere interessata da modifiche normative¹⁶ – perlopiù votate ad ampliarne l’ambito applicativo – e significativi interventi giurisprudenziali.

Procedendo con ordine, il primo requisito applicativo della misura patrimoniale in questione – attivabile, si noti, non solo in forma diretta ma anche nella variante per equivalente¹⁷ – è la condanna (o l’applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p.) in ordine ad una serie di reati tassativamente indicati e, tendenzialmente, espressivi di un notevole disvalore complessivo.

Nel recepire i correttivi giurisprudenziali (di carattere non solo nazionale) sulla nozione di «condanna», questa è ormai pacificamente intesa anche in senso sostanziale¹⁸. E così, traslando anche

¹⁴ Sulle principali novità apportate dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che nell’introdurre il principio della riserva di codice (art. 3 *bis* c.p.) ha altresì traslato la confisca “allargata” all’interno dell’art. 240 *bis* del codice, cfr. per tutti BERNARDI, *Il nuovo principio della ‘riserva di codice’ e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa*, in *Dir. pen. cont.* n. 4/2018, p. 127 ss. In generale sulla riserva di codice, cfr. LOSAPPIO, *Riserva di codice penale. La ri-codificazione che decodifica* (codex reloaded), in *Arch. Pen.* n. 1/2023, p. 1 ss.

¹⁵ Più nello specifico, l’art. 12 *sexies* d.l. 306/1992, traeva origine dall’art. 12 *quinqüies* dello stesso testo normativo che, rubricato «Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori», nei suoi due commi contemplava due diverse fattispecie incriminatrici. Quella di cui al comma 2, dichiarata incostituzionale dalla sentenza Corte cost. n. 48 del 17/02/1994, prevedeva che chi era indagato, imputato o comunque sottoposto a misure di prevenzione per determinati reati – ritenuti ricollegabili alle organizzazioni criminali di stampo mafioso – il quale avesse avuto la disponibilità, anche per interposta persona, di beni in maniera sproporzionata rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica e dei quali non potesse giustificare la loro legittima provenienza venisse punito con la reclusione da due a cinque anni e conseguente confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità. Tale disposizione venne dichiarata incostituzionale per violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, co. 2 Cost. in quanto la sproporzione tra beni e redditi acquistava penale rilevanza per la sola presenza del presupposto soggettivo della qualità di indagato, imputato o sottoposto a misura di prevenzione.

¹⁶ Sulle quali cfr. *infra*, § 3.

¹⁷ L’art. 240 *bis* c.p. al comma 2 dispone, infatti, che: «Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».

¹⁸ Il problematico concetto di condanna in senso sostanziale è sorto, in giurisprudenza, al fine di consentire l’applicazione di talune forme di confisca anche nelle ipotesi in cui la pronuncia di una sentenza formale di condanna era preclusa dalla maturazione della prescrizione. In altri termini, l’ablazione patrimoniale, secondo tale orientamento, è applicabile, anche in assenza di una sentenza formale di condanna, purché vengano accertati gli elementi essenziali dell’illecito contestato, nei profili oggettivi e soggettivi. Più nel dettaglio, le maggiori elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali sul punto si sono registrate con riferimento alla confisca urbanistica (art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) che, però, si connota per una peculiare formulazione letterale, disponendo infatti che: «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite».



nella materia ambientale che qui ci interessa il dibattito emerso in relazione alla confisca urbanistica, non è necessario che la colpevolezza dell'imputato sia riversata all'interno di una sentenza di condanna in senso formale. Basterà appunto l'emissione di una sentenza di condanna in senso sostanziale – quale, ad esempio, una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione – a patto che al suo interno l'affermazione della responsabilità penale dell'individuo emerga con certezza sotto tutti i profili, oggettivi e soggettivi, inerenti la struttura del fatto di reato contestato¹⁹.

Peraltro, tale “lettura” giurisprudenziale del concetto di condanna è stata corroborata, per certi versi, dall'introduzione per mano del legislatore degli artt. 578 *bis*²⁰ e 578 *ter*²¹ c.p.p., che hanno

Sulla problematica estensione del concetto di condanna in senso sostanziale dalla confisca urbanistica alle altre ipotesi di apprensione patrimoniale – per le quali non si richiede un mero accertamento del reato ma una condanna – cfr. *infra*, in questo §. In generale, sulla possibilità di applicare la confisca urbanistica in presenza di una mera sentenza di condanna in senso sostanziale, cfr. *ex multis* Cass. Sez. U n. 13539 del 30 gennaio 2020; Cass. Sez. III, n. 2292 del 25/10/2019 (dep. 2020); Cass. Sez. III, n. 5936 dell'8/11/2018 (dep. 2019). Peraltro, tale principio, sempre con riferimento alla confisca urbanistica, è stato affermato anche nella sentenza Corte cost. n. 49 del 14/01/2015, che è intervenuta sul punto con l'emblematica affermazione: «Si tratta quindi non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell'accertamento». Sui principali risvolti di tale pronuncia cfr. per tutti VIGANÒ, *La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione*, in *Dir. pen. cont.* n. 2/2015, p. 333 ss. Per gli opportuni approfondimenti sulla saga giurisprudenziale all'interno della quale è maturata tale sentenza, che ha coinvolto non solo le Corti nazionali ma anche la Corte Edu, persino nella più autorevole composizione di Grande Camera, cfr., tra gli altri, CIVELLO, *La sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbanistica*, in *Arch. Pen.* n. 3/2018, p. 1 ss.; GALLUCCIO, *Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte EDU, Grande Camera, in materia urbanistica*, in *Dir. pen. cont.* n. 7/2018, p. 221 ss.; LO GIUDICE, *Confisca senza condanna e prescrizione: il filo rosso dei controllimiti*, in *Dir. pen. cont.* n. 4/2017, p. 239 ss.; MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo “stigma penale” e la presunzione di innocenza*, in *Giur. Cost.* n. 2/2015, p. 421 ss.; VIGANÒ, *Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo. Nota a Cass. pen., sez. III, ord. 30 aprile 2013 (dep. 20 maggio 2014), n. 20636, Pres. Mannino, Est. Scarcella, Imp. Alessandrini e a.*, in *Dir. pen. cont.* n. 3-4/2014, p. 277 ss.

¹⁹ Così, in riferimento alla confisca “allargata”, già nella giurisprudenza antecedente all'introduzione degli artt. 578 *bis* e *ter* c.p.p., Cass. Sez. V, n. 1012 del 29/11/2017 (dep. 2018); Cass. Sez. I, n. 12969 del 17/01/2014; Cass. Sez. II, n. 32273 del 25/05/2010.

²⁰ Tale disposizione – rubricata «Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» ed introdotta dal d.lgs. 21/2018 – era originariamente destinata a trovare applicazione esclusivamente in relazione alla confisca disciplinata dal co. 1 dell'art. 240 *bis* c.p. (con esclusione, dunque, della confisca “allargata” per equivalente) e da altre disposizioni di legge. In seguito all'entrata in vigore della l. 9 gennaio 2019, n. 3, la portata applicativa della disposizione è stata ampliata, così ricomprendendo anche la misura di cui all'art. 322 *ter* c.p. prevista nell'ambito dei delitti contro la p.a. Su tale riforma, cfr. VARRASO, *La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 3 del 2019 (c.d. “Spazzacorrotti”) trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina “a termine”*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, p. 1 ss. Sui profili intertemporali della disposizione, cfr. Cass. Sez. U n. 4145 del 29 settembre 2022 (dep. 2023), la quale ha chiarito come essa sia inapplicabile ai fatti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore. Sull'evoluzione dell'istituto della prescrizione, invece, cfr. per tutti MONGILLO, *Il doppio volto della prescrizione penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale* (a cura di CASTRONUOVO – DONINI – MANCUSO – VARRASO), Milano, 2023, p. 303 ss.

²¹ Introdotta dalla c.d. “Riforma Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la disposizione in oggetto è destinata a trovare applicazione in relazione ai casi di confisca obbligatoria, tra cui rientra senz'altro anche la confisca “allargata”. Peraltro, il “nuovo” art. 578 *ter* c.p.p. genera un'intersezione tra l'istituto della confisca e la nuova figura processuale



riconosciuto ai giudici dell'appello e della Corte di Cassazione, con riferimento a specifiche ipotesi di confisca (tra cui quella che qui interessa), il potere di decidere sull'impugnazione limitatamente agli effetti della confisca stessa, dopo aver accertato la responsabilità dell'imputato; e ciò anche nell'ipotesi in cui il reato debba essere dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia (art. 578 *bis* c.p.p.) ovvero l'azione penale risulti improcedibile (art. 578 *ter* c.p.p.).

Restano, a nostro avviso, alcune perplessità nell'estendere un'impostazione – quella della condanna in senso sostanziale – nata in funzione delle peculiarità proprie della confisca urbanistica a forme di “confische” diverse da essa, e, in particolar modo, alla già incisiva confisca “allargata”. Tale soluzione, infatti, trae origine dalla necessità di arginare il problema per cui, nelle more del procedimento penale, di frequente, la lottizzazione abusiva, in quanto reato contravvenzionale, si estingueva per intervenuta prescrizione; il che, dunque, aveva portato la giurisprudenza a consentire l'applicazione dell'apprensione patrimoniale – urbanistica – anche ove il predetto reato si fosse prescritto. Tale problema, al contrario, si sdrammatizza in relazione ai reati presupposto della confisca “allargata”, che non solo sono delitti ma sono anche puniti con sanzioni medio - alte²².

In aggiunta, l'inopportunità di estendere il concetto di condanna in senso sostanziale alla confisca “allargata” emerge, con ancora maggior chiarezza, ove si faccia riferimento al differente tenore letterale delle disposizioni di riferimento. Ed infatti, se, da un lato, l'art. 44, comma 2 del T.U. in materia di edilizia consente di applicare la confisca urbanistica anche ove vi sia una sentenza che, semplicemente, si limiti ad «accerta[re] che vi è stata lottizzazione abusiva», l'art. 240 *bis* c.p., dall'altro, richiede una «condanna o [l']applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Da ultimo, le frizioni alimentate da tale (eccessiva) estensione ermeneutica incrementano la loro portata, divenendo palesi, nel momento in cui si rifletta sulla natura giuridica della confisca

dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, ora disciplinato nell'art. 344 *bis* c.p.p. Sul “nuovo” istituto dell'improcedibilità, cfr. BRICCHETTI, *Il punto sull'improcedibilità nei giudizi di impugnazione*, in *sistemapenale.it*, 5 luglio 2023; CANZIO, *Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in *Sist. pen.*, 2022, p. 1 ss. Sulla figura di cui all'art. 578 *ter* c.p.p., invece, cfr. CAPRIO, *I rapporti tra confisca e improcedibilità dell'azione penale*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 2/2024, p. 272 ss.; LA ROCCA, *Improcedibilità e confisca*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 1/2023, p. 211 ss. Sui problematici rapporti che potrebbero sorgere tra le disposizioni di cui agli artt. 578 *bis* e *ter* c.p.p., cfr. APRILE, *Prescrizione del reato e improcedibilità dell'azione penale: brevi note su alcuni profili problematici*, in *Riv. It. D.P.P.* n. 2/2023, p. 601 s.

²² Per ulteriori approfondimenti sui rapporti tra confisca e prescrizione dei reati presupposto, con particolare riferimento alla materia ambientale, cfr. per tutti, PIERDONATI, *Confisca e delitti ambientali*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 1/2017, p. 100 ss. Per un inquadramento del reato di lottizzazione abusiva, invece, cfr. per tutti, PISANI, *La lottizzazione abusiva*, in *Commentario al Testo unico dell'edilizia* (a cura di FERRARA – FERRARI), Padova, 2005, p. 464 ss.



“allargata”. E così, anticipando riflessioni che verranno meglio svolte in seguito²³, nell'ipotesi in cui si ritenga che questa peculiare misura patrimoniale possa essere accostata allo schema e alla logica delle sanzioni penali, essa sembra giocoforza reclamare una sentenza di condanna in senso formale; onde evitare tensioni con i principi costituzionali che governano la materia penale (dal principio di legalità alla presunzione di innocenza)²⁴.

Parimenti problematiche appaiono le posizioni, dapprima solo giurisprudenziali e ora anche legislative, circa l'individuazione della sede “giurisdizionale” deputata all'applicazione della confisca “allargata”, vale a dire la sede esecutiva.

Invero, stando al tenore letterale dell'art. 240 *bis* c.p., che richiede la pronuncia di una sentenza di condanna, nonché alle indicazioni desumibili da ulteriori disposizioni (come i già citati artt. 578 *bis* e 578 *ter* c.p.p.), la fase giurisdizionale più ortodossa per la sua applicazione sembrerebbe essere al contrario quella della cognizione. In altri termini, ad applicare la misura dovrebbe essere il giudice (di merito) che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ritiene accertata la responsabilità penale del condannato in ordine ad uno dei reati presupposto legittimanti l'operatività dell'art. 240 *bis* c.p.²⁵.

Come si sa, nel corso degli anni si è invece affermata la prassi, avallata dapprima dalle Sezioni Unite²⁶ e poi dal legislatore mediante l'inserimento dell'art. 183 *quater* disp. att. c.p.p.²⁷, secondo cui la confisca “allargata” sia disposta dal giudice dell'esecuzione, in caso di inerzia del giudice della cognizione.

Senonché la soluzione escogitata, come anticipato, non sembra del tutto condivisibile; anzitutto alla luce delle caratteristiche proprie della sede esecutiva che la rendono, nei fatti, meno garantistica rispetto alla fase della cognizione. Basti pensare, a tacer d'altro, al fatto che la fase

²³ Sulla natura giuridica della confisca “allargata”, cfr. *infra*, § 6.

²⁴ Tra coloro che evidenziano le criticità di una nozione sostanzialistica di condanna, soprattutto con riferimento alla tenuta dei principi costituzionali, cfr. per tutti, MAUGERI, *Un ulteriore sforzo della Suprema Corte per promuovere uno statuto di garanzie nell'applicazione di forme di confisca allargata: art. 240-bis c.p., irretroattività e divieto di addurre l'evasione fiscale nell'accertamento della sproporzione*, in *Sist. pen.*, n. 4/2020, p. 208 s.

²⁵ In tal senso, cfr. CAPRIELLO, *Presupposti applicativi e regime processuale della confisca allargata: le Sezioni Unite chiariscono la disciplina sostanziale e processuale della misura disposta nel giudizio di esecuzione*, in *Cass. Pen.* n. 11/2021, p. 3545.

²⁶ In tal senso, cfr. la c.d. sentenza Derouach, Cass. Sez. U n. 29022 del 30/05/2001.

²⁷ Introdotto dal d.lgs. 21/2018, esso stabilisce che «competente ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice».



esecutiva non annovera, tra le sue caratteristiche proprie, quella dell'oralità, così rendendo il contraddittorio del tutto eventuale; lacuna, questa, che può generare delle conseguenze pregiudizievoli verso l'imputato, specie ove egli intenda giustificare il carattere proporzionato dei beni da lui posseduti; con tutto ciò che ne consegue sul piano del ridotto esercizio del diritto di difesa, pur a fronte di acquisizioni patrimoniali non di rado di notevoli proporzioni²⁸.

3. Il catalogo “eccessivamente aperto” dei reati-presupposto legittimanti la confisca “allargata”. In particolare: gli ecodeletti.

Presupposto applicativo indefettibile per legittimare la confisca “allargata” è che la condanna riguardi uno dei reati-presupposto tassativamente indicati all'interno dell'art. 240 *bis* c.p.

In linea con la *ratio* ispiratrice del d.l. 306/1992 in cui la confisca “allargata” trovava originariamente sistemazione – testo di legge esplicitamente votato al contrasto alla criminalità mafiosa²⁹ – tale misura patrimoniale operava esclusivamente in relazione ad un nucleo di reati connotati da un legame con le associazioni di stampo mafioso. E ciò in una logica ispirata all'esigenza di sottrarre alle organizzazioni criminali le risorse economiche illecitamente acquisite, altrimenti potenzialmente destinate a commettere ulteriori reati o, comunque, ad essere reintrodotte nel circuito economico lecito, con il rischio di “inquinare” il circuito medesimo.

Progressivamente, come si sa, il catalogo dei reati presupposto legittimanti la confisca “allargata” ha conosciuto estensioni non secondarie; ricomprendendo, dapprima, fattispecie

²⁸ Per una puntuale ricostruzione delle problematiche connesse all'individuazione della fase dell'esecuzione come quella deputata all'irrogazione della confisca “allargata”, cfr. per tutti, MAUGERI, *La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)*, in *Arch. Pen.*, 2018, p. 252 ss. Suggestisce, invece, di demandare l'applicazione della confisca “allargata” ad una sede processuale apposita e differente da quelle della cognizione e dell'esecuzione FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite fissano il limite temporale della confisca “allargata”: una decisione coerente... in un sistema incoerente*, in www.sistemapenale.it, 7 ottobre 2021.

²⁹ Il d.l. 306/1992 all'interno del quale era originariamente collocata la confisca di cui all'art. 12 *sexies*, è infatti esplicitamente rubricato «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».



realizzabili anche in contesti avulsi dalla criminalità organizzata e, poi, illeciti estranei ad essa³⁰, purché caratterizzati da una astratta «potenzialità lucrogenetica»³¹.

In questa evoluzione – o involuzione – di politica criminale, l'affilatissima arma della confisca “allargata” inizia ad allontanarsi dalla *ratio* originaria e, soprattutto, rischia di porsi in tensione, tra gli altri, con il canone indiscusso di ragionevolezza; posto che tale misura patrimoniale viene concepita dal legislatore anche per fronteggiare le forme “comuni” di criminalità, e non solo quelle più odiose a trazione mafiosa.

Sotto questo profilo, va segnalato – per quel che qui più interessa – come alcuni ecodeletti siano stati attratti nell'orbita applicativa della confisca “allargata”. Se già, difatti, nella precedente collocazione extracodicistica la confisca “allargata” annoverava, tra i reati presupposto, quelli di cui agli artt. 452 *quater* e 452 *octies*, primo comma c.p.³², progressivamente tale elenco è stato ampliato ricomprendendo anche i delitti disciplinati dagli artt. 452 *bis*, 452 *ter*, 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* c.p.³³ fino ad includere la nuova fattispecie di cui all'art. 452 *bis*.1 c.p., rubricata «Commercio di prodotti inquinanti»³⁴.

³⁰ Limitando l'analisi ai principali ampliamenti intervenuti a seguito della trasposizione codicistica della misura, sono da segnalare: d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 (che ha sostituito il riferimento all'art. 648, «esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» escludendo, al contrario, la «fattispecie di cui al quarto comma»); l. 9 marzo 2022, n. 22 (che ha aggiunto i riferimenti agli articoli 518 *quater*, 518 *quinqies*, 518 *sexies* e 518 *septies* c.p.); d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella l. 28 marzo 2022, n. 25 (che ha aggiunto i reati di cui agli artt. 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare e 640 *bis*); d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella l. 9 ottobre 2023, n. 137 (che ha esteso l'applicabilità della misura anche ai reati previsti dagli artt. 452 *bis*, 452 *ter*, 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* c.p.); d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2026, n. 54 (che ha contemplato anche i reati di cui agli artt. 628, terzo comma e 628 *bis* c.p.) nonché d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (che ha da ultimo inserito l'art. 452 *bis*.1 c.p., da esso introdotto per la prima volta nel codice).

³¹ In tali termini, da ultimo, Corte cost. n. 166 del 22/09/2025.

³² Che contemplano rispettivamente la fattispecie di «Disastro ambientale» (art. 452 *quater* c.p.) e associazione per delinquere e di tipo mafioso, se commessi con l'aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p., invero rubricato «Circostanze aggravanti»).

³³ Il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137 ha inserito le fattispecie rubricate, rispettivamente, «Inquinamento ambientale» (art. 452 *bis* c.p.), «Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti» (art. 452 *ter* c.p.), «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» (art. 452 *sexies* c.p.) e «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (art. 452 *quaterdecies* c.p.). Con particolare riferimento alle novità introdotte da tale atto normativo, cfr. PIERDONATI, *Le modifiche al diritto penale dell'ambiente introdotte con il D.L. n. 105/2023*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 5/2024, p. 583 ss.; RAMACCI, *Le novità del decreto-legge 105/23 convertito nella legge 137/2023*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.* n. 1/2025, p. 1 ss.

³⁴ Il d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, di attuazione della Dir. 2024/1203/UE sulla tutela penale dell'ambiente ha inciso sull'intera materia del diritto penale dell'ambiente, introducendo, tra gli altri, anche il nuovo delitto di «Commercio di prodotti inquinanti» in forza del quale «È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle



Tale ampliamento dell'elenco degli ecodeitti presupposto non convince sul piano politico criminale, anzitutto perché sembra dimenticare, almeno in parte, il monito proveniente dalla Corte Costituzionale³⁵.

Quest'ultima, chiamata a valutare la ragionevolezza dell'inserimento del delitto di ricettazione nel catalogo dei reati presupposto legittimanti la confisca "allargata", ha invitato, infatti, il legislatore a selezionare gli illeciti medesimi con criteri «ragionevolmente restrittivi»; cioè selezionando quelle fattispecie che, per la loro tipologia e la loro modalità commissiva, siano sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore che, però, trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, facendo emergere, invece, una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa"³⁶.

Ragionando in parte diversamente il legislatore ordinario, qui "fagocitato" anche da una parte della giurisprudenza, ha inserito taluni reati-presupposto alieni sia da una reale capacità lucrogenetica sia da un effettivo legame con l'ulteriore attività criminosa "sommersa"³⁷.

Ma, procedendo con ordine, con specifico riferimento agli ecodeitti-presupposto legittimanti la confisca "allargata", la scelta di inserire³⁸ l'art. 452 *quaterdecies* c.p. («Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti») risulta ragionevole per almeno due ordini di ragioni: da un lato, come anche l'esperienza giudiziaria insegna, le (eco)mafie sono non di rado intervenute nella gestione del traffico illecito di rifiuti; dall'altro, il reato in questione reclama, ai fini della sua realizzazione, «l'allestimento

acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

³⁵ Tra gli ampliamenti più critici non può non segnalarsi quello realizzato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con modificazioni dalla l. 13 novembre 2023, n. 159) che ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'art. 240 *bis* c.p. anche i delitti previsti dall'art. 73, co. 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 il quale punisce, con pene meno severe, chi commetta uno dei fatti sanzionati dall'art. 73 ove essi siano connotati da lieve entità per i mezzi, la modalità, le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze. Ebbene, nonostante la scarsa gravità e la scarsa offensività del predetto illecito, e pur facendo i conti con la precedente sentenza n. 33/2018, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta (Corte cost. n. 166 del 22/09/2025) a negare la incostituzionalità di tale previsione. Sul punto, cfr. FINOCCHIARO, *Reati di "lieve entità" in materia di stupefacenti (73 c. 5) e confisca allargata a seguito del "Decreto Caivano": una recente, importante sentenza della Corte Costituzionale*, in *Sist. Pen.* n. 12/2025, p. 5 ss.

³⁶ In tali termini Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018), rispetto alla quale, in dottrina, cfr. per tutti AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri 'reati-matrice'*, in *Giur. Cost.* n. 1/2018, p. 293 ss.

³⁷ A titolo meramente esemplificativo, sembrano alquanto eccentrici – specie ove si consideri la possibile portata dell'incapacitazione patrimoniale che può discendere dall'applicazione della confisca "allargata" – i riferimenti alle fattispecie di rapina, estorsione, ricettazione nonché peculato mediante profitto dell'errore altrui. Invero, sebbene si tratti di reati a cui anche la criminalità organizzata talora ricorre, essi ben possono essere perpetrati in contesti del tutto estranei ad essa.

³⁸ In realtà, l'art. 452 *quaterdecies* c.p. era già presente, seppur implicitamente, nel novero degli ecodeitti presupposto per il tramite del richiamo all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., nell'ambito dei quali è, appunto, ricompreso anche il predetto delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti».



di mezzi e attività continuative organizzate», nonché la realizzazione di più operazioni, dunque sottintendendo l'esistenza di una attività di carattere economico, intrinsecamente dotata di capacità lucrogenetica³⁹.

Per ragioni analoghe, anche l'inserimento dell'art. 452 *sexies* c.p. («Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività») tra i reati presupposto legittimanti la confisca "allargata" appare coerente sul piano delle scelte di politica criminale. Pur non richiedendo, invero, esplicitamente la presenza di una struttura di carattere economico, come quella richiamata dall'art. 452 *quaterdecies* c.p., l'illecito penale in questione esibisce comunque una forte connotazione economica; senza peraltro dimenticare che, nella prassi, esso è stato perlopiù commesso da soggetti agenti inquadrati all'interno di associazioni di stampo mafioso⁴⁰.

Poco felice, sul piano politico criminale, appare invece il richiamo del ritoccato art. 240 *bis* c.p. alle fattispecie previste dagli artt. 452 *bis* e 452 *ter* c.p. (rubricati rispettivamente, «Inquinamento ambientale» e «Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti»), tendenzialmente estranee a sicuri collegamenti con la criminalità organizzata e a contesti lucrogenetici "professionali"⁴¹.

³⁹ Per un'analisi del reato di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» cfr. *ex multis*, ACETO, 452 *quaterdecies*, in *Codice dell'ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 401 ss.; TALDONE, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, diretto da CORNACCHIA – PISANI, Bologna, 2018, p. 618 ss.

⁴⁰ Sulla fattispecie di «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività», cfr. per tutti ANDRONIO, 452 *sexies*, in *Codice dell'ambiente. Profili generali e penali* (a cura di NESPOR – RAMACCI), Milano, 2022, p. 312 ss., spec. p. 317.

⁴¹ Senz'altro questo ampliamento degli ecolittici presupposto denota, da un lato, la fiducia riposta nella tecnica ablativa, ormai considerata dal legislatore panacea contro ogni forma di criminalità; dall'altro la centrale importanza che il bene ambiente ha assunto nell'ordinamento. A tal proposito, basti ricordare che grazie alla l.c. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inciso sugli artt. 9 e 41 della Costituzione, il bene ambiente ha definitivamente trovato una collocazione all'interno del testo costituzionale. Sulle ripercussioni di tale riforma nella materia penale, cfr. per tutti RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *www.sistemapenale.it*, 16 febbraio 2023. Peraltro, l'importanza assunta, anche nell'ordinamento penale, dal bene ambiente è ancora più evidente ove si consideri che la sua tutela viene realizzata non solo con l'apprensione dei beni a vario titolo connessi all'ecolittico perpetrato ma anche imponendo al reo di eliminare, a sue spese, il danno ambientale da lui cagionato con la sua condotta, con ciò rendendo ancor più diseconomica la realizzazione dell'illecito. Tra le disposizioni più rilevanti in tale ottica, vi è senz'altro l'art. 452 *decies* c.p. (rubricato «Ravvedimento operoso») che individua delle circostanze attenuanti a beneficio di chi ponga in essere determinate condotte susseguenti al reato volte, a titolo esemplificativo, a ripristinare lo stato antecedente alla commissione del reato ovvero ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori. Analogamente, seppur con conseguenze differenti, le condotte riparatorie sono valutate favorevolmente anche nell'impianto della confisca disciplinata dall'art. 452 *undecies* c.p. che, all'ultimo comma, prevede una causa di non confiscabilità ove il reo provveda ad eliminare i pregiudizi da lui cagionati all'ambiente. Sulle logiche premiali e sul ravvedimento operoso nel diritto penale ambientale, cfr. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, p. 55 ss.; ID., *La riparazione del danno ambientale in diritto penale, tra premio e sanzione*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.* n. 3/2025, p. 1 ss.



Non si può, poi, tralasciare l'ultimo ampliamento realizzato dal d.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 che, nell'introdurre – tra gli altri interventi – il nuovo delitto di «Commercio di prodotti inquinanti» (art. 452 *bis*.1 c.p.), non ha mancato di includere anche la neonata fattispecie nel catalogo dei reati-presupposto dell'art. 240 *bis* c.p.⁴².

Per quel che qui interessa, la norma intende punire chi abusivamente «immette sul mercato» o «mette comunque in circolazione» un prodotto il cui impiego cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili, tra gli altri, delle acque, dell'aria ovvero di un intero ecosistema. Ebbene, se la condotta di “immissione” sembrerebbe presentare una componente lucrogenetica, stante l'esplicito riferimento al mercato, lo stesso non può dirsi per quella, residuale e onnicomprensiva, di “messa in circolazione” del prodotto. Quest'ultima, invero può essere ravvisata in tutte le ipotesi in cui una cosa esca dalla disponibilità del detentore, con ciò generando il pericolo di una sua diffusione, non richiedendosi un'idoneità strutturale della condotta alla generazione di proventi illeciti, sembrando essa assolutamente compatibile persino con una “cessione” a titolo gratuito⁴³. Una condotta, dunque, che rende l'inserimento dell'art. 452 *bis*.1 c.p. nell'ambito dell'art. 240 *bis* c.p. quantomeno distonica rispetto alla *ratio* originaria dell'istituto ablativo in questione.

In definitiva e in sintesi, l'ampliamento “alluvionale” e, talora, disomogeneo e frastagliato del catalogo dei reati ambientali presupposto legittimante la confisca “allargata”, come testimoniato da ultimo dal d.lgs. 81/2026, dà l'impressione che – anche in questa materia – l'(ab)uso della confisca “allargata” sia da rinvenire principalmente nelle intenzioni di creare un modello *ad hoc* di apprensione patrimoniale tanto incisivo quanto efficace, propagando il messaggio, al contempo, di prevenzione generale e speciale, secondo cui “l'ecodelitto non solo non paga, ma costa” perché “chi inquina paga”.

⁴² Tale decreto, di attuazione della già citata Dir. 2024/1203/UE, ha così pienamente recepito le indicazioni della predetta Direttiva che, invero, nel prevedere molteplici obblighi di incriminazione, ha altresì sancito che il legislatore nazionale adotti le misure necessarie per consentire la confisca dei beni strumentali e dei proventi dei reati in essa contemplati, secondo le forme di cui alla Dir. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che, tra le altre, contempla anche la confisca “allargata”.

⁴³ La condotta di “messa in circolazione”, invero, è sanzionata in diverse fattispecie riconducibili, a titolo meramente esemplificativo ai delitti contro l'economia, l'industria e il commercio (in tale materia, con particolare riferimento all'art. 517 c.p. – rubricato «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci» –, sulla nozione di messa in circolazione, cfr. *ex multis*, Cass. Sez. III, n. 20191 del 20/02/2025; Cass. Sez. III, n. 1513 del 14/11/2018; Cass. Sez. III, n. 23514 del 14/06/2006) nonché ai reati contro la fede pubblica (nell'ambito dei quali, con riferimento all'art. 455, cfr. per tutte Cass. del 26/05/1980). Sul punto, anche in relazione alla nuova fattispecie di cui all'art. 452 *bis*.1 c.p., cfr. RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative*, in *lexambiente.it*, 22 maggio 2026.



4. L'oggetto materiale della confisca "allargata" nello "specchio" del principio di proporzione

Al ricorrere delle predette condizioni – la condanna (anche in senso sostanziale) o l'applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati tassativamente indicati all'art. 240 *bis* c.p. – il giudice deve disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in maniera sproporzionata rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica.

Un primo punto è fuori discussione.

Il legislatore consente all'autorità giudiziaria di apprendere i beni indicati anche ove il condannato ne abbia la mera disponibilità sostanziale, non essendo dunque necessario che egli ne sia anche proprietario.

Nel valorizzare l'effettiva relazione tra il soggetto e la cosa, ossia la presenza di poteri di fatto corrispondenti a quelli propri del diritto di proprietà⁴⁴, emerge la volontà del legislatore di evitare che, per il tramite di intestazioni fittizie, il condannato possa sottrarsi all'apprensione patrimoniale. Peraltro, essendo la riferibilità del bene alla sfera di dominio – anche di fatto – del reo un presupposto della misura ablativa, l'onere di dimostrare la "disponibilità" – anche e soprattutto in relazione ad una eventuale interposizione fittizia – dovrebbe, a stretto rigore, pesare sull'accusa⁴⁵.

Chiarito ciò, il meccanismo escogitato di presunzioni, su cui si fonda la confisca "allargata", consente di intercettare – non senza forzature – i beni sopra indicati, (anche) in assenza di un nesso di pertinenzialità con il reato spia rispetto al quale è intervenuta la condanna.

Invero la condanna per uno dei reati spia indicati nell'art. 240 *bis* c.p., in presenza di beni sproporzionati al reddito o alla attività economica del reo, è sufficiente a fondare, da un lato, la presunzione (relativa)⁴⁶ per cui il soggetto svolga, o quantomeno abbia svolto, ulteriori attività delittuose; e, dall'altro, che da esse siano discesi i proventi illeciti sproporzionati, fungendo, in altri termini, la sentenza di condanna da indice di una spiccata propensione a delinquere del reo.

⁴⁴ In tali termini, PIERDONATI, *La confisca nel sistema dei delitti contro l'ambiente*, Milano, 2020, p. 249.

⁴⁵ Sul punto in dottrina, cfr. per tutti TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Torino, 2020, p. 160 ss. Peraltro, tale più garantistica posizione in merito al riparto degli oneri probatori è condivisa anche in giurisprudenza. In tal senso, cfr. *ex multis* Cass. Sez. II, n. 37880 del 15/06/2023; Cass. Sez. II, n. 11349 del 25/02/2022; Cass. Sez. V, n. 13084 del 6/03/2017; Cass. Sez. II, n. 3990 del 10/01/2008.

⁴⁶ La presunzione in forza della quale possono ritenersi di origine illecita tutti i beni posseduti, in misura sproporzionata e ingiustificata, dal condannato per determinati delitti è stata peraltro ritenuta legittima anche dalla Corte costituzionale. In tal senso, cfr. Corte cost., ordinanza n. 18 del 29/01/1996.



E così i beni potenzialmente aggredibili vengono nei fatti individuati, prescindendo dall'esistenza di un legame non solo con il reato presupposto (rispetto al quale è intervenuta la sentenza di condanna), ma anche con qualsiasi ulteriore forma di attività illecita⁴⁷; donando, al contrario, un ruolo di centrale importanza al requisito della sproporzione, allorché il condannato non sappia giustificare la legittima genesi dei beni medesimi.

Proprio il ruolo centrale rivestito dal requisito della (s)proporzione ha portato la giurisprudenza a dedicare ad essa approfondimenti ulteriori⁴⁸, perlopiù al fine di evitare che la confisca "allargata" diventi il grimaldello attraverso il quale si realizzino ingiustificate o, comunque, eccessive apprensioni patrimoniali, ben oltre il profitto illecito effettivamente conseguito.

A ben vedere, però, i traguardi raggiunti, per quanto apprezzabili sotto diversi profili, consentono di risolvere solo in parte i problemi connessi al rischio di applicare talora "alla cieca" la confisca "allargata".

Nell'ottica, allora, di tentare di meglio chiarire cosa debba intendersi più esattamente per "sproporzione", è ormai principio consolidato quello secondo il quale essa non sia integrata da ogni discrasia tra guadagni e possidenze, essendo infatti necessario che lo squilibrio sia incongruo e significativo⁴⁹. Di conseguenza, anche ove ricorressero tutti i presupposti applicativi dell'art. 240 *bis* c.p., il giudice può non applicare la predetta misura qualora, per le peculiarità del caso concreto, sia possibile ritenere che la commissione del reato spia sia una vicenda illecita del tutto occasionale; come tale non idonea a fondare la presunzione di illecita derivazione del patrimonio sproporzionato⁵⁰.

In aggiunta, è stato poi precisato e chiarito, in sede di elaborazione giurisprudenziale, che l'esistenza della sproporzione non deve essere apprezzata avendo riguardo al patrimonio

⁴⁷ Sul punto cfr. ampiamente TRINCHERA, *Art. 240-bis*, in *Codice penale commentato*, diretto da DOLCINI – GATTA, Milano, 2021, Tomo I, p. 2916. Sui vari orientamenti giurisprudenziali circa la portata del nesso che deve sussistere per poter applicare la confisca "allargata", cfr. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, p. 319 ss. Essi, peraltro, sono stati riportati ad unità da Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004), rispetto alla quale, in dottrina, cfr. per tutti CERASE, *La confisca dei beni sproporzionati innanzi alle Sezioni unite*, in *Dir. Pen. Proc.* n. 9/2004, p. 1111 ss.

⁴⁸ Con riferimento alle più recenti applicazioni del parametro della proporzione in materia di confisca cfr. Corte cost. n. 7 del 10/12/2024 (dep. 2025), sulla quale cfr. per tutti CIVELLO, *Costituzionalmente illegittima la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni strumentali nei reati societari (art. 2641 c.c.)*, in *Arch. Pen.* n. 2/2025, p. 1 ss. In generale, per un inquadramento del ruolo del canone interpretativo della proporzione, cfr. ampiamente RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, *passim*, spec. p. 122 ss.

⁴⁹ In tali termini Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018). Nella giurisprudenza di legittimità cfr. *ex multis* Cass. Sez. I, n. 26832 del 24/03/2015; Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004).

⁵⁰ In giurisprudenza, in tali termini, cfr. per tutti Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018).



complessivamente posseduto dal soggetto al momento dell'applicazione della misura stessa. Al contrario il raffronto, da svolgere in relazione ad ogni singolo bene che si assume sproporzionato, deve avere come termine di comparazione il patrimonio posseduto dal condannato al momento dell'acquisto del bene stesso⁵¹.

Nella stessa ottica la Corte Costituzionale – riprendendo un orientamento già maturato nella giurisprudenza di legittimità⁵² – ha altresì consacrato il requisito della “ragionevolezza temporale”; nel senso che possono essere appresi, tramite la leva della confisca “allargata”, solo beni che siano entrati a far parte del patrimonio del condannato in un tempo ragionevolmente prossimo alla commissione del reato spia. Ed infatti, la presunzione su cui poggia la confisca “allargata” affonda le sue radici nella constatazione politico-criminale che le plurime condotte illecite, grazie alle quali il soggetto ha accumulato il suo patrimonio (illecito), siano state realizzate in un contesto temporale ravvicinato⁵³.

Tali principi, si noti, non cessano di trovare applicazione nemmeno ove la confisca “allargata” venga eseguita nella fase esecutiva.

Invero, le Sezioni Unite⁵⁴ hanno chiarito che, in tale circostanza, la misura patrimoniale in questione possa estendersi solo ai beni acquistati fino alla data dell'emissione della sentenza di condanna; non potendo, al contrario, colpire i beni che siano stati acquistati dopo l'emissione della sentenza, e prima del suo passaggio in giudicato. A meno che non si dimostri che i beni rinvenibili, in tale intervallo temporale, siano stati acquistati con risorse finanziarie possedute già prima dell'emissione della sentenza di condanna.

Non sottovalutando la portata garantistica dei citati correttivi auspicati dalla dottrina e, infine, valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità, anche per contenere l'espansione a macchia d'olio di questa potente misura patrimoniale, va nondimeno segnalato come non si siano ancora consolidati

⁵¹ Tale principio, icasticamente esplicitato nella sentenza Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004) è stato affermato a più riprese anche nella giurisprudenza successiva. In tal senso, *ex multis*, Cass. Sez. III, n. 11599 del 16/12/2021 (dep. 2022); Cass. Sez. III, n. 38009 del 10/05/2019.

⁵² Così Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018), che ha portato a maturazione il principio della ragionevolezza temporale, ad ogni modo, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità; in tal senso, Cass. Sez. VI, n. 58090 del 30/11/2017; Cass. Sez. I, n. 41100 del 3/10/2014; Cass. Sez. IV, n. 35707 del 7/05/2013.

⁵³ Sul punto cfr. FINOCCHIARO, *La Corte Costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. pen. cont.* n. 2/2018, p. 141; TRINCHERA, *Art. 240-bis*, cit., p. 2917.

⁵⁴ Cass. Sez. U n. 27421 del 25/02/2021, con nota di FINOCCHIARO, *Le Sezioni unite fissano il limite temporale della confisca “allargata”: una decisione coerente... in un sistema incoerente*, cit.



affidabili criteri, al ricorrere dei quali l'acquisizione patrimoniale possa dirsi ragionevolmente prossima dal punto di vista temporale.

5. Significato e portata della presunzione relativa inerente l'illecita provenienza dei beni

La presunzione, per cui i beni posseduti in misura sproporzionata al proprio reddito o alla propria attività economica siano di origine illecita, è di carattere relativo.

Sicché il soggetto può sconfiggere l'apprensione patrimoniale, dimostrandone la lecita provenienza.

In proposito, la giurisprudenza ha a più riprese ribadito che non si tratta di un'inversione dell'onere probatorio in senso tecnico, quanto, piuttosto, di un onere di allegazione di elementi idonei a chiarire, da parte del destinatario della misura, la lecita provenienza dei beni acquisiti⁵⁵.

Sebbene venga qualificato, almeno formalmente, come un mero onere di allegazione, a meglio vedere si impone al reo di indicare non semplicemente che la cosa non provenga dal reato; bensì di fornire una giustificazione credibile e dettagliata, anche in termini economici⁵⁶, circa la provenienza legittima dei beni. Il che rischia, inutile nascondere, di introdurre, nella sostanza, un'inversione dell'onere della prova, quest'ultima peraltro ostica da perfezionare in base ai criteri reclamati.

Tra gli altri limiti, spicca anche l'impossibilità di indicare, quale giustificazione della liceità dei beni, la circostanza secondo cui i beni sproporzionati posseduti siano il provento di un'evasione fiscale; come infine sancito all'esito di un lungo dibattito, che non ha mancato di coinvolgere la dottrina e la giurisprudenza più autorevoli⁵⁷.

⁵⁵ In tali termini Corte cost. n. 166 del 22/09/2025; Cass. Sez. U n. 8052 del 26/10/2023 (dep. 2024); Corte cost. n. 33 del 7/11/2017 (dep. 2018); Cass. Sez. U n. 4880 del 26/06/2014 (dep. 2015).

⁵⁶ Sul punto cfr. ampiamente Cass. Sez. U n. 920 del 17/12/2003 (dep. 2004).

⁵⁷ Se da un lato, la giurisprudenza aveva posizioni oscillanti sul punto, buona parte della dottrina sottolineava che impedire ciò al condannato significava stravolgere la *ratio* dell'istituto, deputato a colpire i proventi delle più gravi attività criminose e non a sanzionare le condotte tributarie scorrette. In tal senso, in dottrina, cfr. ACQUAROLI, *Confisca e tassazione. Proposte di riforma e ipotesi di un modello integrato di disciplina della ricchezza "di origine illecita"*, in *La riforma del sistema sanzionatorio fiscale* (a cura di ACQUAROLI), Macerata, 2007, p. 167 ss.; MAUGERI, (voce) *Confisca*, cit., p. 216 ss.; nonché, più in generale, ID., *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, in *Dir. pen. cont.* n. 2/2014, p. 191 ss. In giurisprudenza, sull'impossibilità di indicare l'evasione fiscale come causa giustificativa della legittima provenienza dei beni ai fini dell'applicazione della misura allora prevista dall'art. 12 *sexies* d.l. 306/1992, cfr. Cass. Sez. I, n. 13425 del 21/02/2013; Cass. Sez. I, n. 11473 del 24/02/2012; Cass. Sez. II, n. 36913 del 28/09/2011. *Contra*, invece, Cass. Sez. VI, n. 21265 del 15/12/2011; Cass. Sez. VI, n. 29926 del 31/05/2011, con nota di MENDITTO, *Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini del sequestro e della confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 356/92*, in *Dir. pen. cont.*, 15 dicembre 2011.



In verità, in assenza di una chiara indicazione legislativa sul punto – giunta, invero, solo nel 2017 – le Sezioni Unite Repaci, nel 2014, avevano statuito che fosse possibile, con riferimento alla sola confisca “allargata” (in contrapposizione a quella di prevenzione), ricorrere a tale giustificazione⁵⁸. Al contrario, nel 2017 il legislatore⁵⁹ ha ritenuto di discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla sentenza Repaci, escludendo, anche con riferimento alla confisca “allargata”, la possibilità per il condannato di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli fosse il provento o il reimpiego dell'evasione fiscale; salvo che, si badi bene, l'obbligazione tributaria fosse estinta.

Tale intervento normativo chiarificatore, però, da un lato ha ampliato il catalogo dei reati presupposto – ricomprendendovi, in sostanza, anche l'evasione fiscale⁶⁰ – e, dall'altro, ha generato alcune problematiche di diritto intertemporale, che hanno finito per richiedere, da ultimo, l'intervento delle Sezioni Unite⁶¹, chiamate a precisare se tale divieto fosse destinato a colpire anche i cespiti acquisiti prima della sua entrata in vigore⁶².

⁵⁸ Così Cass. Sez. U n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, con nota di TRINCHERA, *La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 23 settembre 2014. Sul punto cfr. altresì MAUGERI, *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.* n. 4/2015, p. 207 ss. Più nel dettaglio, la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite concerneva la possibilità di ricorrere a tale giustificazione nell'ottica della confisca di prevenzione ma tale decisione aveva finito per lambire anche il contiguo istituto della confisca “allargata”. E così, valorizzando le differenze tra i due istituti in punto di *ratio* e natura giuridica, la Cassazione aveva ammesso tale possibilità solo in relazione alla confisca “allargata”. Per una puntuale ricostruzione delle questioni sollevate dall'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite cfr. Cass. Sez. I, n. 7289 del 12/12/2013 (dep. 2014), con nota di MAUGERI, *La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?*, cit., p. 191 ss.; MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca “allargata”*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014, p. 1 ss.

⁵⁹ A seguito dell'entrata in vigore della l. 17 ottobre 2017, n. 161, al primo comma dell'allora art. 12 *sexies* d.l. 306/1992 è stato aggiunto il periodo «in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale».

⁶⁰ Sul punto, cfr. ampiamente per tutti, anche per i relativi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, MAUGERI, *La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. n. 21/2018)*, cit., p. 277 ss.

⁶¹ Ci si riferisce a Cass. Sez. U n. 8052 del 26/10/2023 (dep. 2024) sulla quale in dottrina cfr. per tutti FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul regime intertemporale del divieto di giustificare la sproporzione patrimoniale con l'evasione fiscale per evitare il sequestro e la confisca allargata*, in *www.sistemapenale.it*, 23 aprile 2024.

⁶² Sulla possibilità di giustificare l'origine dei beni sproporzionati, a prescindere dal momento di ingresso nel patrimonio del condannato, con l'evasione fiscale cfr. *ex multis* Cass. Sez. III, n. 11599 del 16/12/2021 (dep. 2022); Cass. Sez. I, n. 37287 del 3/06/2021; Cass. Sez. VI, n. 23243 del 9/03/2021; Cass. Sez. IV, n. 1178 del 2/10/2018 (dep. 2019). *Contra* Cass. Sez. II, n. 6587 del 12/01/2022; Cass. Sez. II, n. 15551 del 4/11/2021 (dep. 2022).



E così, nel ribadire l'inquadramento della confisca "allargata" all'interno della categoria delle misure di sicurezza atipiche⁶³ per le quali, dunque, non trova applicazione il principio costituzionale di legalità e, dunque, l'irretroattività della norma penale sfavorevole, la Cassazione è giunta ad affermare il principio secondo cui tale divieto, oltre ad applicarsi ai beni acquisiti in seguito alla sua entrata in vigore, opera anche in relazione a quelli acquisiti anteriormente. Con un'unica eccezione. Invero, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni, valorizzando il loro legame con l'evasione fiscale esclusivamente in relazione ai beni acquisiti dal 29 maggio 2014 – data di emissione della sentenza Repaci – al 19 novembre 2017, data di entrata in vigore del divieto normativo, ma ciò esclusivamente al fine di non frustrare il legittimo affidamento sorto nei consociati a seguito della sentenza a Sezioni Unite del 2014⁶⁴.

6. Il problema della natura giuridica della confisca "allargata"

I nodi interpretativi esaminati, che aggrovigliano la "matassa" della confisca "allargata", possono essere in parte dipanati ove si chiarisca la natura giuridica da attribuire all'istituto.

Si tratta, come si sa, di una questione interpretativa fondamentale, quanto controversa.

La giurisprudenza prevalente, da un lato, non esita a definire tale istituto una misura di sicurezza – complice, probabilmente, la stessa collocazione topografica dell'art. 240 *bis* c.p. all'interno del titolo a queste dedicato – seppur atipica⁶⁵. Dall'altro lato, accostando tale istituto alla confisca-misura di prevenzione – in quanto *species* del più ampio *genus* della confisca dei beni di sospetta origine illecita – non mancano pronunce in cui ad essa viene attribuita una funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale del reo antecedente all'illecito arricchimento⁶⁶.

Al contrario, a noi sembra che la confisca "allargata" abbia delle peculiarità tali, ben apprezzabili già a partire dall'analisi dei suoi presupposti applicativi, che le donano dei tratti particolarmente afflittivi e la allontanano dalla disposizione che la precede, così rendendo necessarie riflessioni ulteriori.

⁶³ In giurisprudenza sulla natura di misura di sicurezza atipica della confisca "allargata" cfr. *ex multis* Cass. Sez. II, n. 1729 dell'11/07/2024 (dep. 2025); Cass. Sez. U n. 8052 del 26/10/2023 (dep. 2024); Cass. Sez. U n. 27421 del 25/02/2021.

⁶⁴ Sulla tutela dell'affidamento e la prevedibilità della decisione giudiziale, cfr. per tutti VIGANÒ, *Discrezionalità interpretativa del giudice e valore dei precedenti*, in *sistemapenale.it*, 1° luglio 2025.

⁶⁵ Per alcuni riferimenti giurisprudenziali, cfr. *retro*, nota 63.

⁶⁶ Così, di recente, anche Corte cost. n. 166 del 22/09/2025.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2026

Peraltro, come è noto, abbracciare una tesi ricostruttiva piuttosto che un'altra non costituisce una questione meramente nominalistica, avendo delle notevoli ricadute applicative, in quanto la riconduzione della confisca "allargata" alle misure di sicurezza piuttosto che alla categoria delle sanzioni penali patrimoniali, comporta la sottoposizione della misura stessa a principi garantistici differenti⁶⁷.

Ciò posto, per individuare la natura giuridica di una misura non ci si dovrebbe lasciar guidare esclusivamente dal criterio formale del suo *nomen iuris* ma, anche alla luce dei criteri Engel individuati dalla giurisprudenza della Corte Edu⁶⁸, occorre avere riguardo anche (e soprattutto) alla "sostanza" dell'istituto, e quindi ai suoi presupposti applicativi, allo scopo che esso persegue nonché alla sua concreta portata afflittiva. E proprio alla luce di ciò, a noi sembra preferibile un inquadramento che valorizzi la componente sanzionatoria della confisca "allargata", non solo con riferimento alla più invasiva confisca "allargata" di valore, ma anche relativamente a quella di proprietà⁶⁹.

D'altronde, la riconduzione alla categoria dogmatica delle misure di sicurezza è ostacolata da una serie di elementi, primo tra tutti l'assenza di rilievo – tra i requisiti della confisca "allargata" –

⁶⁷ Sul punto, cfr. *infra*, nota 70.

⁶⁸ Invero la Corte Edu ha nel corso degli anni individuato degli indici sostanziali, cc.dd. criteri Engel, alla stregua dei quali valutare se una misura sanzionatoria, qualunque sia l'etichetta formale ad essa attribuita dal legislatore nazionale, abbia o meno carattere penale. In tale ottica, in aggiunta alla qualifica formale della sanzione, assumono particolare rilievo la sua *ratio*, la sua natura, nonché il suo grado di afflittività. Tali indici, enunciati per la prima volta da Corte EDU 8/06/1976, *Engel c. Olanda*, sono stati poi meglio chiariti da Corte EDU 21/02/1985, *Öztürk c. Germania*, con nota di PALIERO, "Materia penale" e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: una questione "classica" e una svolta "radicale", in *Riv. It. D.P.P.* n. 3/1985, p. 894 ss., nonché da Corte EDU 9/02/1995, *Welch c. Regno Unito*, e costantemente ribaditi nella giurisprudenza successiva, come accaduto, a titolo meramente esemplificativo, nella sentenza Corte EDU 28/06/2018, *G.i.e.m. S.r.l. e altri c. Italia*.

⁶⁹ Anche in dottrina coesistono differenti inquadramenti della natura giuridica della confisca "allargata". Innanzitutto, anche alcuni Autori la qualificano come una misura di sicurezza atipica; in tal senso cfr. BALSAMO, *Il sistema delle misure patrimoniali antimafia tra dimensione internazionale e normativa interna*, in *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, A. BALSAMO – V. CONTRAFFATTO – G. NICASTRO, Milano, 2010, p. 19; MENDITTO, *La riforma delle misure di prevenzione*, in *Libro dell'anno del diritto 2013*, 2013, p. 650. Tra coloro che, invece, sostengono la natura punitiva della confisca "allargata", cfr. FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale "Moderno"*, Padova, 1997, p. 66; FORNASARI, *L'ultima forma di manifestazione della "cultura del sospetto": il nuovo art. 12-sexies, l. n. 356/1992*, in *Cr. Dir.*, 1994, p. 17; MAUGERI, (voce) *Confisca*, cit., p. 222; ID., *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, cit., p. 317 ss.; MAZZA, *Commento al d. l. 20/6/1994, n. 399, convertito con modifiche dalla l. 18/8/1994, n. 501. Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati*, in *Leg. Pen.*, 1995, p. 33. Da ultimo, accostano la confisca "allargata" alla categoria delle pene accessorie MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2009, p. 850; VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano, I, Concetto, fonti, validità, interpretazione*, Padova, 2009, p. 322.



della pericolosità; parametro, al contrario, di fondamentale importanza nell'impianto delle misure di sicurezza.

Invero, i beni colpiti dalla confisca "allargata" vengono individuati a prescindere non solo dalla loro pericolosità, ma anche dall'esistenza di un qualsivoglia nesso di pertinenza con il reato spia rispetto al quale è intervenuta la condanna. Ciò, in uno con il fatto che si tratti di un'ipotesi di confisca obbligatoria che discende automaticamente dall'irrevocabilità della sentenza di condanna per determinati reati, rende ancor più pronunciate le componenti afflittive della predetta misura. Specialmente ove i beni appresi abbiano una notevole consistenza patrimoniale, mentre il disvalore posseduto dall'illecito commesso non sia altrettanto consistente.

Non solo. Le componenti afflittive della confisca "allargata" – che aumentano sempre più il divario tra questa e le misure di sicurezza – sono annidate in gran parte dei suoi presupposti applicativi. A titolo esemplificativo, basti pensare al fatto che sia possibile attivare la confisca "allargata" anche in assenza di una sentenza di condanna in senso formale per uno dei reati spia (risultando sufficiente una mera sentenza di condanna in senso sostanziale o, addirittura, un provvedimento di "patteggiamento").

Al di là della componente afflittiva, ma sempre in sintonia con le funzioni della pena, la confisca "allargata" sembra obbedire a uno schema e a una logica di prevenzione. Proprio in ragione delle sue peculiarità e, in particolar modo, dell'estensione che può guadagnare, essa è in grado di disincentivare, da un lato, il condannato dal reiterare nuovi reati, rendendo, in buona sostanza, diseconomica la realizzazione dell'illecito e, dall'altro lato, più ampiamente tutti i consociati, mediante la diffusione del messaggio di orientamento culturale (o "intimidatorio"), secondo cui "il reato non paga".

Una funzione preventiva, sia nella declinazione generale che speciale, che, unitamente alla funzione afflittiva che la misura esibisce sembra confermare l'opportunità di accostarla alla categoria delle sanzioni penali patrimoniali; naturalmente con tutto ciò che ne dovrebbe conseguire sul piano dell'allineamento ai principi garantistici (costituzionali e convenzionali) della materia penale (quali il principio di legalità, con tutti i suoi corollari)⁷⁰.

⁷⁰ Invero, se fosse una pena, essa dovrebbe rispettare i pregnanti principi garantistici che presidiano la materia penale quali, ad esempio, la presunzione di non colpevolezza nonché il principio di legalità, con tutti i suoi corollari, tra cui quello della irretroattività della norma sfavorevole. Limitando l'analisi a tale profilo, allora, nel caso in cui fosse possibile ricondurla al novero delle pene, le modifiche normative che la dovessero riguardare non avrebbero che efficacia *pro futuro* non potendo, per il principio di irretroattività della legge penale appunto, retroagire. Al contrario, se essa fosse



7. Considerazioni conclusive

In conclusione, la confisca “allargata” risulta essere senza dubbio uno degli istituti di maggiore attualità del diritto penale dell'ambiente, ma anche uno dei più complessi, sia sotto il versante dogmatico che sotto quello applicativo.

In aggiunta, non può nemmeno trascurarsi come i nodi problematici, nonché i suoi stessi presupposti applicativi, soprattutto a contatto con la materia ambientale, siano, con ogni probabilità, in procinto di conoscere nuove configurazioni alla luce delle più recenti innovazioni legislative. Invero, se da un lato l'intera materia ambientale ha conosciuto delle innovazioni ad opera del d.lgs. 81/2026, nei prossimi mesi il legislatore sarà chiamato a dare attuazione anche alla Direttiva europea in materia di confisca⁷¹.

Sotto il primo profilo, infatti, nel dare attuazione alla Dir. 2024/1203/UE in materia di tutela penale dell'ambiente il legislatore nazionale è intervenuto in plurime direzioni. Per ciò che qui più interessa, e limitando l'analisi alle sole ripercussioni sulla disciplina codicistica, l'intero Titolo VI *bis* è stato ritoccato, ora intervenendo sulle fattispecie già esistenti – ampliandone i requisiti applicativi o inasprendone il trattamento sanzionatorio – ora introducendo nuove fattispecie incriminatrici⁷², subito ricondotte all'ambito applicativo della confisca “allargata”. Si consideri che, tale elenco, a breve, potrebbe essere ulteriormente rimpinguato all'esito dell'attuazione della Dir. 2024/1260/UE che, nel tentativo di rendere sempre più efficiente il sistema di apprensione dei beni di origine illecita,

considerata una mera misura di sicurezza, in virtù dell'art. 200 c.p. e, più in generale, del meno favorevole principio del *tempus regit actum* che governa le misure di sicurezza, troverebbe attuazione la disciplina del tempo in cui deve applicarsi la misura. Più in generale, per un inquadramento delle misure di sicurezza, cfr. per tutti FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2024, p. 875 ss.

⁷¹ Come affermato in precedenza, relativamente alla confisca, si fa riferimento alla predetta Dir. 2024/1260/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni. In materia ambientale, invece, si richiama la Dir. 2024/1203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE.

⁷² L'art. 3 del d.lgs. 81/2026, entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha recepito la predetta direttiva incidendo in vario modo sulla normativa in materia ambientale. Limitando l'analisi alle sole modifiche concernenti il codice penale, oltre all'introduzione del nuovo art. 452 *bis*.1 (rubricato «Commercio di prodotti inquinanti»), esso ha modificato la fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) ricomprendendo la nozione di habitat tra le entità che possono essere compromesse o deteriorate, così abrogando l'art. 733 *bis* c.p. (rubricato, invece, «Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto»), ritoccando altresì le circostanze aggravanti previste al secondo comma; ha inasprito il trattamento sanzionatorio dell'art. 452 *ter* c.p., divenuto ora applicabile sia ove la morte e le lesioni siano conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) sia ove esse discendano dal nuovo art. 452 *bis*.1; ha introdotto i nuovi artt. 452 *quinqüiesdecies* c.p. – che definisce, agli effetti della legge penale, la nozione di abusività – e 452 *sexiesdecies* c.p. che, invece, prevede nuove circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili a tutti i reati previsti dal Titolo VI *bis*. Più ampiamente sul tema RAMACCI, *Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente: espansione della tutela e persistenti criticità interpretative*, cit.



impone di contemplare l'applicabilità della confisca estesa – assimilabile alla nostra confisca “allargata” – in una eterogenea pluralità di ipotesi⁷³.

Accanto all'evoluzione legislativa, peraltro, occorre altresì preventivare delle innovazioni di carattere ermeneutico, non infrequenti con riferimento a tutte le molteplici forme di confisca previste dall'ordinamento, come testimoniato dal recente *revirement* delle Sezioni Unite⁷⁴. Esse, tra le altre cose, hanno invero rinnegato il consolidato binomio confisca diretta – misura di sicurezza; confisca per equivalente – pena⁷⁵ sostenendo, al contrario, che la natura giuridica dell'istituto sia del tutto avulsa dalla mera casualità che l'irrogazione avvenga in forma diretta o per equivalente dipendendo, invece, dall'oggetto dell'apprensione. E così, se la confisca – di proprietà o di valore – ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, essa avrebbe una funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale antecedente alla commissione del reato; viceversa avrebbe un carattere solo potenzialmente punitivo qualora l'apprensione riguardi il prodotto o gli *instrumenta delicti*.

Sul punto occorrerà dunque monitorare la giurisprudenza al fine di analizzare se, e in che termini, le nuove conclusioni potranno avere delle ripercussioni sul già complesso istituto della confisca “allargata”.

⁷³ A tal proposito cfr. l'art. 2 della predetta direttiva che, nell'individuare il proprio ambito di applicazione, richiama tutti i reati contemplati in più di dieci atti normativi unionali purché essi siano sanzionati, nella normativa nazionale, con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata di almeno un anno. Tra gli *eurocrimes* così individuati, figurano altresì quelli contemplati dalla Dir. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e dalla Dir. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento; entrambe, però, destinate a essere sostituite dalla nuova Dir. 2024/1203/UE.

⁷⁴ Cfr. Cass. Sez. Un., n. 13783 del 26/09/2024 (dep. 2025), con nota di M. PIERDONATI, *La confisca del profitto al vaglio delle Sezioni Unite: verso nuovi equilibri applicativi*, in *Giur. It.* n. 10/2025, p. 2132 ss.

⁷⁵ In tal senso cfr. *ex multis* Cass. Sez. III, n. 30758 del 7/07/2023; Cass. Sez. U n. 4145 del 29/09/2022 (dep. 2023); Cass. Sez. III, n. 7285 del 4/02/2022; Cass. Sez. U n. 31617 del 26/06/2015.